



Funzione Pubblica



Roma, 5 gennaio 2022

*Alla c.a.:
Segretari Generali Regionali e Territoriali
Coordinatori nazionali s.a.s. funzioni centrali*

Oggetto: Sottoscrizione ipotesi CCNL comparto Funzioni centrali, tempi sottoscrizione definitiva ed erogazione incrementi e arretrati contrattuali

Care amiche e cari amici,

Con la sottoscrizione odierna dell'ipotesi di CCNL del personale del comparto delle funzioni centrali 2019 – 2021 inizia l'iter di certificazione al termine del quale verrà sottoscritto definitivamente il CCNL.

Gli effetti decorreranno, sia per la parte giuridica che per la parte economica, dal giorno successivo alla data di stipulazione (la data di stipulazione non è quella dell'ipotesi di CCNL, che verrà ora sottoposta alle procedure di certificazione da parte degli organismi competenti, ma della sottoscrizione definitiva) mentre il nuovo Ordinamento professionale entrerà in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del contratto. Il termine dilatorio è stato previsto per consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari al corretto inquadramento del personale in servizio.

Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere automatico saranno applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l'elemento perequativo *una tantum* di cui all'art. 75 (elemento perequativo) del CCNL 12 febbraio 2018 cesserà di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare.

Se l'iter di certificazione sarà tempestivo, come è presumibile immaginare, la sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL potrebbe arrivare già entro la fine del mese di febbraio, con l'effetto che già dal mese successivo gli enti e le amministrazioni inizieranno a corrispondere gli stipendi adeguati per effetto degli aumenti contrattuali previsti dal contratto.

Nello stesso mese o al massimo in quello immediatamente successivo, le amministrazioni e gli enti corrisponderanno anche gli arretrati nel frattempo maturati con decorrenza 1/01/2019.

I benefici economici risultanti dalla applicazione degli incrementi degli stipendi tabellari saranno computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi spettanti nel triennio di riferimento anche nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto.

Col nuovo CCNL viene definito un nuovo Ordinamento professionale unico, che supera quelli in vigore nei comparti preesistenti e vengono previste nuove modalità di sviluppo economico (progressioni economiche orizzontali) all'interno delle Aree degli Operatori, degli Assistenti e dei Funzionari. Per quanto riguarda l'ipotesi relativa alla disciplina degli sviluppi economici il nuovo sistema dei differenziali supera il sistema delle fasce e delle posizioni economiche, per offrire nel tempo maggiori opportunità di progressione economica a tutti i lavoratori e alle lavoratrici e nuove possibilità anche ai lavoratori attualmente inquadrati nelle posizioni economiche più elevate (apicali) di ciascuna Area che non avevano più la possibilità, col vecchio ordinamento, di effettuare progressioni economiche.

Il nuovo Ordinamento professionale individua quattro Aree: Area degli Operatori, Area degli Assistenti, Area dei Funzionari e anche una nuova Area delle Elevate Professionalità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge. La nuova Area, in base alle previsioni del DL 80/2021, nascerà vuota, in quanto finanziata con risorse a carico delle amministrazioni, nell'ambito di quelle stanziare per le facoltà assunzionali. Oltre che al personale da reclutare dall'esterno, si rivolgerà al personale dell'Area dei funzionari dotati di conoscenze altamente specialistiche, per lo svolgimento di funzioni individuate dalle Amministrazioni e dagli Enti che implicano elevate responsabilità di natura gestionale e/o professionale. Per l'accesso all'Area è previsto il possesso della Laurea magistrale accompagnato, di norma, da una esperienza lavorativa pluriennale in funzioni specialistiche e di responsabilità, anche al fine di valorizzare il personale già in servizio, rispetto a quello reclutato dall'esterno.

Sulla base delle previsioni contrattuali, in sede di prima applicazione del nuovo Ordinamento, le Amministrazioni e gli Enti definiranno procedure di passaggio fra le Aree (dall'Area degli operatori all'Area degli Assistenti e dall'Area degli Assistenti a quella dei Funzionari, ad eccezione di quella delle Elevate Professionalità, che nascerà vuota e specificatamente esclusa da tali procedure dalla legge), nei limiti delle risorse disponibili appositamente stanziare dalla legge di bilancio per il 2022, al fine di consentire al personale avente i requisiti previsti dal contratto di partecipare alle procedure valutative. A tali procedure potrà partecipare il personale in possesso dell'esperienza professionale maturata richiesta, come individuata dal CCNL, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso alle Aree dall'esterno.

Potranno partecipare alle procedure valutative:

Procedure per il passaggio fra le aree in fase di prima applicazione del nuovo Ordinamento professionale (fino al 31/12/2024)	Requisiti per l'accesso alle procedure valutative*
Da Area degli Operatori ad Area degli Assistenti	<i>a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata;</i> <i>oppure</i> <i>b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata.</i>
Da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari	<i>a) Laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata;</i> <i>oppure</i> <i>b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata.</i>

Il passaggio fra le Aree avviene mediante procedura valutativa basata, previo confronto sindacale, sull'esperienza professionale maturata, sulle competenze acquisite e sui titoli di studio posseduti, attribuendo – ai fini della definizione della graduatoria - a ciascun criterio un peso minimo del 25%. Tali procedure, da effettuarsi nell'ambito dell'applicazione del nuovo Ordinamento professionale, non riguardano l'Area delle Elevate Professionalità.

Ad esito delle procedure valutative sulla base dei criteri definiti in ciascun ente o amministrazione previo confronto sindacale, si determinerà il passaggio del personale individuato in relazione al collocamento nella graduatoria, dall'Area degli operatori a quella degli Assistenti e dall'Area degli Assistenti a quella dei Funzionari. Le procedure potranno essere reiterate ed effettuate entro il 31/12/2024, anche utilizzando eventualmente quota parte delle risorse previste per le facoltà assunzionali.

Per quanto concerne, invece, le progressioni ordinarie fra le Aree, il contratto recepisce le novità del DL 80/2021 che ha modificato il D. Lgs 165/01, prevedendo un nuovo strumento di progressione verticale per il personale in servizio, tramite procedure comparative, nei limiti del 50% dei posti disponibili (almeno il 50% dei posti disponibili, invece, è destinato all'accesso dall'esterno).

Per quanto riguarda il lavoro a distanza vengono disciplinate due distinte modalità di esecuzione della prestazione lavorativa: quella in "lavoro agile", senza vincolo di tempo e di luogo, e quella "da remoto", con vincolo di tempo. Sono state definite le materie oggetto di confronto e quelle oggetto di contrattazione, che consentiranno di migliorare la partecipazione delle OO.SS. nelle scelte organizzative compiute dalle amministrazioni in materia di lavoro agile e da remoto (che come tutte le scelte relative all'organizzazione del lavoro e dei servizi non possono essere, per esplicita previsione della legge, oggetto di contrattazione collettiva integrativa) e di contrattare eventuali



Funzione Pubblica



incentivi in caso di effettuazione della prestazione in modalità agile (senza vincoli di tempo, né di luogo).

Per quanto riguarda il lavoro da remoto, ovvero la nuova modalità di lavoro effettuabile a distanza, prevista dall'ipotesi di nuovo CCNL, con vincoli di tempo (orario di lavoro), si conferma l'integrale applicazione al lavoro da remoto di tutti gli istituti legali e contrattuali previsti nel caso di lavoro in presenza fisica. Vengono inoltre migliorate alcune tutele relative alla disciplina degli istituti normativi del rapporto di lavoro.

Cordiali saluti

Il Segretario nazionale
Angelo Marinelli